



ORDINANZA DEL SINDACO N. 03 DEL 28/FEBBRAIO/2022

REVOCA ORDINANZA N.02 DEL 24/FEBBRAIO/2022
RELATIVA AL DIVIETO DI UTILIZZO ACQUA
DESTINATA AL CONSUMO UMANO PER SCOPI ALIMENTARI
-ZONA INDUSTRIALE DI SAN SALVO E ZONA SAN SALVO MARINA-

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza n. 02 del 24/02/2022 con cui è stato disposto il **divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari**, a scopo cautelativo, per la **zona di San Salvo marina e zona industriale di San Salvo**, a tutela della salute pubblica;

Considerato che le misure stabilite nel richiamato provvedimento avevano efficacia dal momento della pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'ente e sino a nuova comunicazione da parte della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione, fatto salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione del presente provvedimento;

Preso atto che tale ordinanza è stata emessa ai sensi dell'art. 50 D.LGS 267/2000;

Vista la comunicazione della A.S.L Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione (nota del giorno 28/02/2022 prot. n. 0012189U22-CH), con la quale si comunica che il campionamento di controllo di acqua potabile eseguito in data 25.02.2022 dall'ARTA, presso il punto interessato dalla precedente ordinanza di divieto, è **risultato conforme** ai valori di parametro previsti dal Decreto Legislativo 31/2001 e s.m.;

Preso atto che, la medesima nota ASL prevede: "dalle valutazioni effettuate, si ritiene che i provvedimenti precedentemente adottati a scopo cautelativo a tutela della salute pubblica (*Ordinanze dei Sindaci di divieto di utilizzo a scopi alimentari dell'acqua potabile nelle zone alimentate dalla rete idrica soggetta alla non conformità microbiologica*), possano essere revocati";

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla revoca integrale dell'ordinanza in oggetto;

Visto l'art. 50 del D.lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria, con potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della Comunità locale;

Visto anche l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



Cap 66050

☎ 0873 3401

P.IVA 00247720691

Visto l'art. 21-quinquies L. n. 241/1990 e ricorrendo, pertanto, i presupposti per la revoca della citata ordinanza;

ORDINA

La **revoca integrale della propria ordinanza n.02 del 24/febbraio/2022**, che disponeva il divieto di utilizzo dell'acqua destinata al consumo umano per scopi alimentari, a scopo cautelativo, per la zona di San Salvo marina e zona industriale di San Salvo, dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line e sino a nuova comunicazione della A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti-Dipartimento di Prevenzione;

DISPONE

- a) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale;
- b) sia comunicata al Servizio Manutenzione e Ambiente e al Corpo di Polizia Municipale;
- d) sia comunicata all'Azienda Sanitaria Locale di Lanciano-Vasto-Chieti;
- e) sia comunicata al Prefetto di CHIETI;
- f) sia comunicata all'ARAP;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, Ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

SAN SALVO, 28/02/2022



IL SINDACO
Avv. Tiziana MAGNACCA

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)